


Comune di
Cugnasco-Gerra

Via Locarno 7
6516 Cugnasco
Telefono
091 850 50 30
www.cugnasco-gerra.ch
comune@cugnasco-gerra.ch

REGOLAMENTO ORGANICO DEL COMUNE DI CUGNASCO-GERRA (ROC)

(del 9 giugno 2009)

ESTRATTO DISPOSIZIONI ORDINE PUBBLICO



Approvato dal Consiglio comunale di Cugnasco-Gerra il 9 giugno 2009

Publicato dal 12 giugno al 13 luglio 2009

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, il 19 agosto 2009

Regolamento aggiornato al 23 giugno 2021

Il Consiglio comunale di Cugnasco-Gerra

- vista la Legge organica comunale (del 10 marzo 1987) e le successive modifiche nonché il Regolamento di applicazione (del 30 giugno 1987) e le successive modifiche;
- richiamato in particolare l'articolo 39 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;
- visto il Messaggio municipale no. 18 del 24 marzo 2009;

DECRETA:

Titolo VII Ordine pubblico ¹

Art. 35 Rumori molesti

Sono vietate le azioni che possono turbare l'ordine e la quiete pubblica ed in particolare: i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari ed in genere ogni rumore molesto o inutile, sulle pubbliche vie e piazze come pure nella proprietà privata all'interno o in vicinanza dell'abitato.

Art. 36 Quietè notturna

- 1) Dopo le ore 23:00 e fino alle ore 07:00 va rispettata la quiete notturna.
- 2) In particolare, entro questi orari, sono vietati nell'interno ed in vicinanza dell'abitato, all'aperto, o all'interno di abitazioni con finestre e porte aperte: i canti ed i suoni; il funzionamento di apparecchi radiofonici, televisivi o simili o di altoparlanti; il gioco delle bocce o altri giochi rumorosi suscettibili di turbare la quiete notturna. ²

Art. 37 Lavori festivi

- 1) Salvo casi speciali, da autorizzarsi in via eccezionale dal Municipio, o per la fienagione, la vendemmia o il raccolto di altri frutti o ortaggi, è vietata l'esecuzione di lavori od opere feriali nei giorni festivi legalmente riconosciuti (ad eccezione del lunedì di Pasqua, il 1° maggio, il lunedì di Pentecoste e Santo Stefano).
- 2) Rimangono riservate le disposizioni federali e cantonali in materia.

¹ titolo rinumerato con MM no. 93-2021, approvato il 12.04.2021

² cpv. modificato con MM no. 93-2021, approvato il 12.04.2021

Art. 38 Attività ed apparecchiature mobili e rumorose

- 1) Nelle zone edificabili a destinazione residenziale (zone edificabili e nuclei) e nella zona artigianale di Riazzino, le attività e l'utilizzazione di apparecchiature mobili rumorose che possono causare immissioni foniche moleste, sono vietate dalle ore 19:00 alle 07:00 e nei giorni festivi.
- 2) Gli orari di cui al cpv. 1 si applicano pure fuori dalla zona edificabile lungo una fascia di ml 100 dal limite della zona edificabile.
- 3) Per il rimanente territorio fuori zona edificabile le limitazioni di cui al cpv. 1 si applicano dalle ore 21:30 alle 07:00 e nei giorni festivi.
- 4) Nei giorni in cui è in vigore l'allarme canicola, deciso dai competenti servizi del Cantone, in deroga agli orari indicati ai cpv. 1 e 3 del presente articolo, l'orario di inizio dei lavori all'aperto può essere anticipato a decorrere dalle ore 06:00. ³
- 5) Sull'intero territorio i lavori edili rumorosi sono vietati il sabato e nei giorni festivi.
- 6) I giorni festivi sono indicati all'articolo 37 del presente Regolamento.
- 7) Il Municipio, se necessario, disciplinerà mediante Ordinanza municipale i dettagli di applicazione di questo articolo, adottando, se del caso, provvedimenti più restrittivi. ⁴

Art. 39 Esercizi pubblici

- 1) Gli esercizi pubblici sono sottoposti alla legislazione cantonale vigente in materia.
- 2) Il Municipio applica le disposizioni di sua competenza stabilite dalla Legge sugli esercizi pubblici e dal Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (ROIF del 17.5.2005), disciplinandole mediante Ordinanza.
- 3) Gli esercizi pubblici non devono turbare la quiete pubblica.
- 4) Dopo le ore 23:00 e fino alle ore 07:00 sono applicabili le disposizioni dell'articolo 36 del presente Regolamento.

Art. 40 Permessi speciali

- 1) La concessione di un permesso speciale è regolata dagli articoli 30 e 31 della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear), e dagli articoli 84 e 85 del relativo Regolamento di applicazione (RLear). ⁵
- 2) Concedendo il permesso il Municipio pone tutte le necessarie condizioni atte a garantire l'ordine pubblico.
- 3) La concessione dell'autorizzazione è soggetta al pagamento di una tassa variante da un minimo di Fr. 100.- ad un massimo di Fr. 500.-.
- 4) Sono esonerati dal pagamento della tassa gli enti e le società sportive, di beneficenza e ricreative con sede nel Comune.

³ cpv. introdotto con MM no. 51-2010, approvato il 13.12.2010

⁴ cpv. modificato con MM no. 93-2021, approvato il 12.04.2021

⁵ cpv. modificato con MM no. 93-2021, approvato il 12.04.2021